

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE**

(Delibera C.P. n. 111/A del 20.12.01, C.P. n. 209 del 19.12.2002, C.P. n. 226 del 20/12/2007)

INDICE

CAPO I	Disposizioni generali
Art 1	Oggetto della Tassa
art 2	Occupazioni Permanenti e Temporanee
art 3	Soggetti tenuti al pagamento della tassa
CAPO II	Disciplina del passo carrabile
art 4	Passo carrabile
art 5	Divieto di sosta
art 6	Affrancazione e Rinuncia
CAPO III	Norme procedurali
art 7	Concessione ed Autorizzazione di occupazione
art 8	Domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione
art 9	Istruttoria delle domande
art 10	Termini del procedimento
art 11	Rilascio delle autorizzazioni e concessioni
art 12	Occupazioni d'urgenza
art 13	Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante
art 14	Esposizione di merce
art.15	Occupazione di suolo provinciale per esecuzione di lavori
art 16	Occupazioni occasionali
art 17	Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
art 18	Concessioni o autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio
art 19	Decadenza della concessione o autorizzazione
art 20	Revoca delle concessioni o autorizzazioni
art 21	Rinnovo della concessione
art 22	Modifiche della titolarità
CAPO IV	Disposizioni generali in natura tributaria
art 23	Rimozione dei materiali e occupazioni abusive
art 24	Suddivisione del territorio in categorie
art 25	Classificazione delle occupazioni
art 26	Determinazione della superficie
art 27	Disciplina delle tariffe
art 28	Tariffe delle occupazioni permanenti
art 29	Tariffe per le occupazioni temporanee
CAPO V	Adempimenti del contribuente – esenzioni – accertamenti- rimborso del tributo – sanzioni
art 30	Obblighi del titolare della concessione o autorizzazione
art 31	Denuncia e versamento
art 32	Esenzioni
art 33	Accertamenti
art 34	Rimborso del tributo
art 35	Sanzioni
art 36	Norme di rinvio e transitorie
art 37	Norme abrogate ed entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nelle piazze, nei corsi e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo pubblico medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile della Provincia.

ART. 2 - Occupazioni Permanenti e Temporanee

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 3 - Soggetti tenuti al pagamento della tassa

1. E' obbligato al pagamento della tassa, di cui al presente regolamento, il titolare o i titolari dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo.
2. In caso di occupazione da parte di più soggetti coobbligati, questi devono indicare all'atto della domanda, pena la non accettazione della stessa, le generalità di uno dei richiedenti al quale saranno inviate le comunicazioni riguardanti l'autorizzazione o la concessione, nonché l'avviso di liquidazione per il pagamento. Resta inteso che lo stesso ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri intestatari.
3. Nei casi di condominio, il soggetto di cui al comma 2 dovrà essere indicato nella persona dell'amministratore, se presente.

CAPO II - DISCIPLINA DEL PASSO CARRABILE

ART. 4 - Passo carrabile

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. La Provincia su espressa richiesta dei proprietari degli accessi, di cui al precedente comma, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, per una superficie non superiore a metri quadrati 10.
3. Con decorrenza 1/01/03 la superficie occupata dai passi carrabili non è soggetta a tassazione pur

rimanendo l'obbligo a carico dei proprietari di inoltrare regolare domanda per il rilascio della concessione, autorizzazione o nulla osta per l'occupazione, nonché per il rilascio delle altre autorizzazioni previste dalle vigenti normative in materia di viabilità.

ART. 5 - Divieto di sosta

1. Il rilascio dell'atto di autorizzazione o concessione vale anche quale autorizzazione per il titolare alla collocazione dell'apposito segnale di passo che determina il divieto di sosta sull'area antistante.
2. L'acquisto e la collocazione del segnale di cui al comma precedente sono a carico del titolare, il quale qualora non sia stato istituito dalla Provincia un apposito servizio, potrà provvedere direttamente.
3. Le dimensioni del segnale, da indicare nell'atto di autorizzazione o concessione, devono essere conformi alle misure minime stabilite dalla normativa vigente per la segnaletica stradale verticale. Eventuali dimensioni maggiorate, purché conformi alle normative vigenti, debbono essere espressamente autorizzate.

ART. 6 - Affrancazione e Rinuncia

1. La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il pagamento di una somma pari a venti annualità del tributo.
2. Ove il contribuente non abbia interesse ad utilizzare il passo carrabile, può, presentando apposita domanda alla Provincia, ottenerne l'abolizione. Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia comporta la restituzione della tassa eventualmente versata e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal titolare per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, non si fa luogo alla restituzione della tassa già corrisposta.
3. In caso di rinuncia la messa in pristino è a spese del richiedente.

CAPO III - NORME PROCEDURALI

ART. 7 - Concessione ed Autorizzazione di occupazione

1. Le occupazioni permanenti potranno essere effettuate a seguito del rilascio di concessione.
2. Le occupazioni temporanee potranno essere effettuate a seguito del rilascio di autorizzazione.
3. I casi in cui non è necessaria la concessione o autorizzazione sono disciplinati dal successivo art. 15.

ART. 8 - Domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o private di cui al precedente articolo 1, deve inoltrare domanda in carta legale alla Provincia, impiegando gli appositi modelli approvati dall'ufficio competente.
2. L'obbligo della richiesta di autorizzazione o concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.
3. La domanda deve contenere:
 - a) le generalità complete, il codice fiscale e/o partita IVA, la residenza o domicilio legale dei

- richiedenti e dei soggetti tenuti al pagamento della tassa; per la realizzazione di passi carrabili e/o pedonali, il richiedente deve essere proprietario dell'area interessata all'accesso;
- b) l'ubicazione esatta e dettagliata del suolo o spazio che si richiede di occupare e le misure dell'occupazione, la durata, le finalità, la descrizione delle opere che si intendono eseguire, le modalità d'uso; per le occupazioni temporanee devono essere indicate anche le date di inizio e fine dell'occupazione richiesta.
- c) la dichiarazione che il richiedente accetta tutte le condizioni contenute nel presente regolamento, nonché tutte le altre norme che l'Amministrazione intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
- d) l'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria nonché l'impegno di costituire, se richiesto, adeguato deposito cauzionale infruttifero anche mediante polizza fidejussoria.
4. Nei casi di occupazione con manufatti che comportino manomissioni o alterazioni del suolo pubblico la domanda deve essere corredata anche della relativa documentazione tecnica e amministrativa richiesta dalle vigenti norme o dall'ufficio della Provincia competente per l'istruttoria.
 5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti e le integrazioni di dati e notizie che l'ufficio competente della Provincia richiederà ai fini dell'esame della decisione sull'istanza.
 6. L'obbligo di presentazione delle domande sugli appositi modelli di cui al comma 1, è istituito anche per le domande di rinnovo, subingresso e recesso.

ART. 9 - Istruttoria delle domande

1. Le domande pervenute all'Amministrazione Provinciale sono assegnate, dal settore Archivio e Protocollo, al competente ufficio Provinciale per l'istruttoria e per la definizione.
2. Qualora per l'occupazione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, costituisce titolo di precedenza la data di presentazione risultante dal timbro di arrivo apposto da parte dell'Amministrazione. Costituisce, in ogni caso, titolo di precedenza la richiesta di occupazione inoltrata da parte dei titolari dei negozi al fine di esporre la propria merce.
3. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente, l'ufficio formula al richiedente apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. L'integrazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro trenta giorni dalla ricezione della raccomandata, o entro il maggior termine ivi fissato, nel rispetto del regolamento generale delle entrate. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata. Il decorso di tale termine è sospeso dall'1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio dello stesso è differito alla fine di detto periodo.
5. La richiesta di integrazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

ART. 10 - Termini del procedimento

1. Ai sensi della L. 241/90 il procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione prende avvio dalla data di protocollazione della domanda presentata. Tale data è resa nota al richiedente tramite avviso di ricevimento nel caso di invio della domanda a mezzo di posta, e tramite informazione diretta, nel caso di inoltro a mano della stessa.
2. Per le occupazioni permanenti la Provincia dovrà esprimersi sulla domanda di concessione

entro il termine di 60 giorni. Nel caso di domanda relativa all'occupazione con passi carrabili il termine è aumentato a 120 giorni.

3. Per le occupazioni temporanee la Provincia dovrà esprimersi sulla domanda di autorizzazione entro il termine di 30 giorni.
4. I termini di cui ai commi precedenti decorrono dalla data di ricevimento della domanda, o negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa richiesta dall'Amministrazione, secondo le modalità indicate al primo comma.

ART. 11 - Rilascio delle autorizzazioni e concessioni

1. Nell'atto di concessione o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità provinciale sono indicati:
 - a) generalità e domicilio dei titolari;
 - b) durata dell'occupazione, con indicazione delle date d'inizio e di fine per le occupazioni temporanee;
 - c) ubicazione e misura dello spazio per il quale è concessa o autorizzata l'occupazione;
 - d) condizioni alle quali la Provincia subordina la concessione o autorizzazione;
 - e) generalità del soggetto obbligato al pagamento
2. Le autorizzazioni e concessioni sono rilasciate con determinazione dirigenziale, sono numerate progressivamente per anno e annotate in apposito registro, anche mediante supporto informatico, indicando il numero progressivo.
3. Ogni atto di concessione o autorizzazione è subordinato all'osservanza delle prescrizioni di carattere generale, di seguito indicate, oltre a quelle di carattere tecnico e particolari da disciplinarsi sulla base delle caratteristiche della concessione o autorizzazione.
4. La concessione è rilasciata:
 - a termine, per la durata massima di anni 29;
 - senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle attività connesse all'occupazione a propria cura e spese;
 - con facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni, a tutela del pubblico interesse;
 - con l'intesa che la concessione è rilasciata a titolo precario ed è irrevocabile.
5. Nel caso di occupazione con cartelli e altri mezzi pubblicitari, la concessione è rilasciata per una durata massima di anni tre.
6. L'autorizzazione è rilasciata con le modalità di cui ai precedenti commi 4 e 5, fatta eccezione per la durata.
7. E' a carico del titolare dell'autorizzazione o concessione ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano esser arrecati a terzi per effetto dell'occupazione, nonché ogni onere per la conduzione dell'occupazione secondo criteri di normale diligenza.
8. Al termine della concessione o autorizzazione, qualora la stessa concessione non venga rinnovata, il titolare ha l'obbligo di eseguire a sua cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino stato, nei termini fissati dall'Amministrazione.
9. Lo svincolo all'eventuale cauzione prestata a garanzia può essere ottenuto, al termine dei lavori necessari alla sua messa in atto definitiva, una volta che questi siano stati positivamente collaudati dall'ufficio competente della Provincia.
10. Nel caso in cui l'occupazione riguardi aree destinate alla circolazione costituenti strade e loro pertinenze ai sensi del vigente Codice della strada, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.
11. L'occupante è tenuto, in ogni caso, a non creare situazioni di possibile pericolo o intralcio alla

circolazione dei veicoli e dei pedoni.

12. Nei casi in cui il provvedimento di concessione o autorizzazione sia integrato dal disciplinare di cui al c. 3 del presente articolo, l'ufficio competente provvede, con lettera raccomandata, a convocare il richiedente per la sottoscrizione del disciplinare, che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di ricevimento della convocazione. Decorso il suddetto termine il provvedimento si intende decaduto. E' fatto salvo il termine di sospensione di cui al precedente art. 9 c. 4 del presente regolamento.

ART. 12 - Occupazioni d'urgenza

1. Per fare fronte a situazioni di emergenza o di pericolo, l'occupazione temporanea può essere effettuata dall'interessato prima di avere ottenuto il formale provvedimento di autorizzazione.
2. In tale caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio provinciale via fax o con telegramma.
3. L'ufficio provvede ad accertare se esistono le condizioni d'urgenza e al rilascio del provvedimento, adeguatamente motivato, a sanatoria.
4. In ogni caso resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione.
5. Per quanto si riferisce alle misure da adottare per la circolazione si rinvia alle norme del Codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.
6. L'abuso è sanzionato ai sensi di legge.

ART. 13 - Mestieri girovagli, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano "mestieri" girovagli (cantastorie, suonatori ambulanti, funamboli ecc....) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dall'Amministrazione, sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto l'autorizzazione di occupazione.

ART. 14 - Esposizione di merce

1. L'esposizione di merce all'esterno degli esercizi di vendita, quando costituisce occupazione di spazio pubblico o di aree gravate da servitù di uso pubblico, è soggetta alla concessione o autorizzazione.

ART. 15 - Occupazione di suolo provinciale per esecuzione di lavori

1. Quando per l'esecuzione di lavori e la realizzazione di opere, sia indispensabile occupare il suolo pubblico con materiali vari da costruzione, di risulta o di scarico, nell'autorizzazione dovranno essere indicate le modalità dell'occupazione e i termini per il trasporto dei materiali suddetti negli appositi luoghi di scarico.
2. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione o alterazione del suolo pubblico l'occupazione è anche subordinata al possesso delle ulteriori autorizzazioni previste dalla legge.
3. Per le occupazioni di cui all'art. 21 "opere, depositi e cantieri stradali" del D.Lgs. 30.4.1992 n. 495 Nuovo codice della strada, è necessaria l'autorizzazione ai sensi del comma 1 del

medesimo articolo e contestuale autorizzazione per l'occupazione temporanea di suolo provinciale a norma del Capo II del D.Lgs. 15.12.1993 n. 507 Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Nel caso in cui l'intervento ricada in tratti di strade provinciali che attraversano i centri abitati di comuni aventi popolazione superiore a 10.000 abitanti, il provvedimento di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 507/93 è rilasciata dal Comune competente alla riscossione della tassa.

ART. 16 - Occupazioni occasionali

1. La domanda non occorre per le occupazioni di pronto intervento che non modificano la circolazione e per quelle di seguito indicate:
 - a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c) occupazioni di pronto intervento con ponteggi, steccati, pali di sostegno per i piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture di durata non superiore a 6 ore;
 - d) occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - e) occupazioni per operazioni di trasloco e scarico di merce non superiori alle otto ore;
 - f) occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore.

ART. 17 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Al fine di collocare, anche in via provvisoria, tubazioni, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi e simili nello spazio sottostante e sovrastante il suolo pubblico è necessario richiedere ed ottenere la concessione o autorizzazione.
2. L'Ufficio competente stabilisce tutte le prescrizioni relative alle predette occupazioni.
3. Nei casi in cui tra le prescrizioni sia previsto l'obbligo a carico del richiedente del ripristino dei luoghi, questi è tenuto al deposito di una cauzione, stabilita nel provvedimento di autorizzazione all'apertura di cantiere e rilasciato ai sensi del D.Lgs. 30.4.1992 n. 495 Nuovo codice della strada in misura non superiore ad € 60,00 per ciascun metro lineare interessato dall'occupazione. Può essere comunque fissata a discrezione del tecnico del Servizio Viabilità, una cauzione minima fino a €5.100,00 al fine di garantire il corretto ripristino dei luoghi anche in caso di interventi puntuali o inferiori a mt. 85 per ciascun metro lineare interessato dall'occupazione. La cauzione è restituita, entro il tempo massimo di 90 giorni dal termine dei lavori, previa verifica del corretto ripristino dei luoghi da effettuarsi da parte del competente ufficio provinciale. In caso di mancato o inadeguato ripristino nel termine fissato nel provvedimento di autorizzazione, la cauzione viene introitata dalla Provincia di Lucca ed utilizzata per l'esecuzione diretta dei lavori necessari a tale scopo. E' fatto in ogni caso salvo il diritto della Provincia di Lucca al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
4. Le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale che si realizzano senza soluzioni di continuità con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo pubblico e collegati fisicamente o funzionalmente alle reti stesse (coperture di pozzetti,

camerette, cassette di ispezione, pali, tralicci di sostegno, cabine elettriche o telefoniche, e simili) sono tassate secondo i criteri previsti dall'art. 63 del D.Lgs 15.12.1997 n. 446, come modificato dall'art. 18 della L. 23.12.1999 n. 488.

5. La tassa si applica alle occupazioni secondo la loro lunghezza arrotondata al metro lineare superiore.
6. Nel caso in cui su una medesima strada vi siano più occupazioni, le stesse vengono sommate tra loro ai fini della tassazione.
7. Per le occupazioni con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.
8. Per cunicoli in muratura, collettori, gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi degli impianti costruiti dalla Provincia è dovuto, oltre alla tassa di cui ai commi precedenti, un contributo una tantum pari al 50 per cento delle spese sostenute dall'Ente rapportate all'estensione in metro lineare delle condutture, cavi, e impianti effettivamente allocati.
9. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, si applicano le misure forfetarie della tassa previste dalla legge.

ART. 18 - Concessioni o autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio

1. Nelle strade, sui marciapiedi, nei giardini e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e relative pertinenze è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio senza preventiva concessione o autorizzazione.
2. Le concessioni o autorizzazioni, anche temporanee ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, dell'arredo urbano, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico monumentale e, comunque, nel rispetto della normativa vigente. E' facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiale che siano in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi di cui è stata autorizzata l'occupazione.

ART. 19 - Decadenza della concessione o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - le reiterate violazioni delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'esercizio improprio del diritto di occupazione, in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione o autorizzazione;
 - il mancato inizio dell'occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, o nel diverso termine per l'inizio dell'occupazione indicato nella concessione, che comunque non può essere superiore a 8 mesi. Nel caso in cui l'inizio dell'occupazione non avvenga nei termini di cui sopra per giustificato motivo, dovrà essere inoltrata all'Amministrazione documentata istanza al fine di evitare la dichiarazione di decadenza della concessione o autorizzazione.
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto, per le occupazioni permanenti.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

ART. 20 - Revoca delle concessioni o autorizzazioni

1. La concessione o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo, o sottosuolo pubblico, è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa pagata in anticipo senza interessi.
3. La revoca di concessione, la cui tassa è stata affrancata ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del Decreto Legislativo n. 507/93, non dà diritto ad alcun rimborso.

ART. 21 - Rinnovo della concessione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione dell'occupazione, possono chiedere, prima della scadenza della stessa, il rinnovo dichiarandone il motivo.
2. Tale richiesta di rinnovo dovrà essere redatta sui modelli di cui all'art. 8, comma 6°.

ART. 22 - Modifiche della titolarità

1. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione, salvo quanto previsto ai commi successivi.
2. In caso di trasferimento a qualunque titolo dell'interessata da concessione o autorizzazione, il subentrante dovrà presentare alternativamente domanda di nuova concessione o autorizzazione oppure voltura, a seconda che esistano o meno motivi di ordine tecnico o amministrativo implicanti la nuova istruttoria della pratica.
3. Alla domanda di voltura dovrà essere allegata idonea documentazione comprovante l'avvenuto trasferimento della proprietà. Previa verifica della predetta documentazione il dirigente del Servizio Tributi dispone la mera voltura dell'autorizzazione o concessione.

CAPO IV - DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

ART. 23 - Rimozione dei materiali e occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche l'Amministrazione, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone per la rimozione dei materiali assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

ART. 24 - Suddivisione del territorio in categorie

1. Le strade, gli spazi, e le altre aree pubbliche di questa Provincia, comprese le strade regionali e le loro pertinenze la cui gestione è stata trasferita, in attuazione del D.Lgs. 112/98 a questa Provincia, sono suddivise in due categorie come da elenco di classificazione allegato al presente regolamento.
2. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione saranno provvisoriamente considerate appartenenti alla seconda categoria, oppure, se varianti a strade esistenti appartenenti alla stessa categoria di queste. La proposta di classificazione è effettuata dall'ufficio preposto alla viabilità provinciale.
3. Ai fini delle occupazioni di cui all'articolo 38, comma 4 del Decreto Legislativo 507/93 si considerano centri abitati quelli delimitati dai singoli Comuni ai sensi dell'articolo 4 del

Decreto Legislativo 30/4/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni riguardanti il nuovo codice della strada.

4. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ART. 25 - Classificazione delle occupazioni

1. Per le occupazioni, sia temporanee che permanenti, che si protraggono per un periodo superiore a quello consentito nell'atto di concessione o di autorizzazione, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento, fino al momento della regolarizzazione amministrativa delle spese.
2. Qualora il titolare della concessione non provveda a quanto previsto per il rinnovo e al pagamento della tassa dovuta ai sensi del precedente comma, entro il termine di 5 giorni dalla scadenza dell'occupazione originariamente autorizzata, l'occupazione sarà considerata abusiva con l'applicazione delle relative sanzioni.

ART. 26 - Determinazione della superficie

1. Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie tassabile è quella che risulta circoscritta dalla linea perimetrale congiungente i punti più esterni dell'area effettivamente occupata.
2. Per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo, di cui all'articolo 17, comma 4, del presente regolamento, la concessione o autorizzazione è rilasciata con l'indicazione della lunghezza della percorrenza o dell'attraversamento da realizzare; per tutte le altre occupazioni di soprassuolo e sottosuolo, la superficie tassabile è determinata con riferimento alla proiezione orizzontale dell'oggetto sovrastante o sottostante non aderente al suolo pubblico estesa fino ai bordi estremi o alle linee più sporgenti dell'oggetto e misurando la figura piana risultante, con esclusione delle occupazioni realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
3. Eventuali oggetti o altro posti a delimitazione esterna dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie tassabile.

ART. 27 - Disciplina delle tariffe

1. Le tariffe della Tassa occupazione suolo ed aree pubbliche sono fissate entro il 31 dicembre di ogni anno dai competenti organi della Provincia.
2. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

ART. 28 - Tariffe delle occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni di suolo pubblico la tassa si applica nella misura deliberata secondo le categorie di appartenenza.
2. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, di cui al comma 2 del precedente articolo 25, diverse da quelle contemplate dall'articolo 46 del Decreto Legislativo n. 507/93 si applica la tariffa ordinaria ridotta al 60 per cento.
3. Per le occupazioni effettuate con passi carrabili la tassa è ridotta del 50 per cento.
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dalla Provincia la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente è calcolata in ragione del 10 per cento.

5. Per i passi carrabili costruiti direttamente dalla Provincia che risultano oggettivamente non utilizzabili e, comunque, di fatto non sono utilizzati, la tassa è ridotta al 10 per cento.
6. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione del carburante, la tariffa è ridotta al 30 per cento.

ART.29 - Tariffe per le Occupazioni Temporanee

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata in rapporto alle ore effettive di occupazione.
2. La Provincia per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni applicherà la riduzione di tariffa del 20 per cento fin dal primo giorno.
3. Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione della tassa avviene mediante convenzione che preveda il pagamento anticipato, a tariffa ridotta nella misura del 50 per cento.
4. Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate dall'articolo 46 del Decreto Legislativo n. 507/93 si applicano le tariffe di cui ai commi precedenti ridotte al 50 per cento.
5. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50 per cento.
6. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, e per quelle realizzate con impianti, installazioni o altro utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni sociali, politiche, culturali o sportive, le tariffe sono ridotte dell'80 per cento.
7. Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti le tariffe sono ridotte al 50 per cento.
8. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio di attività edilizie regolarmente autorizzate le tariffe sono ridotte al 75 per cento.
9. Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo per i fini di cui all'articolo 46 del Decreto Legislativo n. 507/93, le tariffe sono ridotte al 50 per cento.
10. La tariffa non può essere inferiore a 0,07 € al metro quadrato e per giorno.
11. Per manifestazioni politiche si intendono le iniziative poste in essere da partiti, gruppi politici riconosciuti o da organizzazioni sindacali, dirette al raggiungimento di tale specifica finalità.
12. Per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dalla Provincia si applica la tariffa ordinaria.

CAPO V - ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE – ESENZIONI – ACCERTAMENTI RIMBORSO DEL TRIBUTO – SANZIONI

ART. 30 - Obblighi del titolare della concessione o autorizzazione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti il titolare deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
2. E' pure fatto obbligo al titolare di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che

occupa, facendo uso di apposite attrezzature.

3. Qualora dall'occupazione di suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il titolare è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

ART. 31 - Denuncia e versamento

1. Per le occupazioni permanenti, i soggetti tenuti al pagamento della tassa in quanto titolari di atto di concessione, devono presentare apposita denuncia alla Provincia entro il termine di 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione, e comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima, se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
2. La denuncia, con allegato l'attestato di versamento effettuato e gli estremi trascritti nella denuncia stessa, è prodotta alla Provincia direttamente oppure mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Per gli anni successivi non sussiste l'obbligo di denuncia, semprechè non vi sia una modifica dell'occupazione che comporti un aumento del tributo. In assenza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno mediante l'apposito modulo di conto corrente postale.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo di denuncia è assolto con il pagamento della tassa.
5. La tassa non è dovuta quando il rispettivo ammontare per l'occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche non è superiore a 3 €

ART. 32 – Esenzioni

1. Oltre alle esenzioni dalla tassa previste dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - a) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, delle associazioni di volontariato come definite dalla legge, culturali, sportive o del tempo libero di durata non inferiore a 48 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
 - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
 - c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture, di durata non superiore a tre ore;
 - d) occupazioni con fiori, piante, ornamenti, ed altri arredi urbani regolarmente autorizzati in ordine alle norme urbanistiche, di sicurezza pubblica e di circolazione stradale;
 - e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 8 ore;
 - f) accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. Sono altresì esenti le seguenti occupazioni:
 - a) occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
 - b) occupazioni con tende o simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
 - c) occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola nei comuni classificati montani.

ART. 33 – Accertamenti

1. La Provincia provvede all'accertamento della tassa nei casi di infedeltà, inesattezza, ed incompletezza della denuncia o all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della denuncia, secondo le modalità e i termini indicati dall'articolo 51 del Decreto Legislativo 507/93.

ART. 34 - Rimborso del tributo

1. I contribuenti possono chiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno di pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

ART. 35 – Sanzioni

1. Oltre alle sanzioni previste dall'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 507/93 per le violazioni concernenti l'occupazione si applicano le norme del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni

ART. 36 - Norme di rinvio e transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le norme di cui agli artt. 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 30, e 31 del presente regolamento si applicano anche nel caso in cui la Provincia rilascia nulla osta ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 285/92 – Codice della strada.
3. Ogni provvedimento di autorizzazione o concessione rilasciato in passato a titolo provvisorio o comunque senza indicazione del termine di scadenza, si intende in ogni caso decaduto, decorsi dieci anni dalla data di rilascio.

ART. 37 - Norme abrogate ed entrata in vigore

1. Sono abrogate tutte le norme e le disposizioni emanate dall'Amministrazione Provinciale in materia di occupazioni di spazi ed aree pubbliche.
2. Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'anno successivo a quello della sua approvazione.